

*Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440*

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.
avverso l'ordinanza cautelare n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025
del Tribunale di Ascoli Piceno

Per

il Dott. **Vittorio Vacchi**, c.f. VCCVTR65A15H769Z, nato il 15.01.1965 a San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in Via Laberinto n.30 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Paolo Manfredi (c.f.MNFPLA87L28H769J, p.iva 02280390440, pec: paolo.manfredi@pecavvocatiap.it; fax: 0735/576463) del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in via Ugo Bassi n.14 di San Benedetto del Tronto (AP), nonché c/o il domicilio digitale: paolo.manfredi@pecavvocatiap.it, giusta procura in calce al presente atto.

(ricorrente)

contro

MINISTERO dell'Istruzione e del Merito, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere 76/A,

(resistente)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del Merito - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le Marche, c.f. 80007610423, in persona del dirigente p.t., con sede legale in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, PEC: drma@postacert.istruzione.it ed E-mail: direzione-marche@istruzione.it.

(resistente)

Istituto Comprensivo di Monteprandone, con sede in Via Colle Gioioso 2 – 63076 Monteprandone (AP) – (Tel: 0735701476, Email: apic82800g@istruzione.it, PEC: apic82800g@pec.istruzione.it) C.F.: 82002710448 in persona del suo l.r. p.t.

(resistente)

USR Marche - UFFICIO IV Ascoli Piceno e Fermo - USP di Ascoli Piceno con sede in Via Dino Angelini 22 - 63100, Ascoli Piceno (AP) (p.e.c.: uspap@postacert.istruzione.it) c.f. 80004730448.

(resistente)

nonché, nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia) dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo - USP di Ascoli Piceno in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso la domanda.

(controinteressati)

PREMESSO CHE



Avv. Paolo Manfredi
 San Benedetto del Tronto (AP)
 Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
 Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
 Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
 p.iva 02280390440

- Il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno in data 08.04.2025 ha emesso l’ordinanza n.849 con la quale ha rigettato il ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nel procedimento 49/2025 Trib. AP Sezione Lavoro introdotto per *“l’accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Dott. Vittorio Vacchi sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto pari a 15 mesi da quantificarsi in 7,5 pt. con conseguente aggiornamento/correzione della graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia) dell’Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo”*;
- la predetta ordinanza è stata pronunciata fuori udienza e comunicata il 08.04.2025 all’indirizzo p.e.c. dell’Avv. Paolo Manfredi c/o il quale il Dott. Vacchi ha eletto domicilio digitale e dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento r.g.n. 49/2025 Tribunale di Ascoli Piceno;
- il provvedimento oggetto dell'odierno reclamo è stato pronunciato sull’erroneo presupposto che *“il ricorso non può essere accolto per difetto tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora”*;
- per tale ragione avverso il provvedimento suindicato, l'odierno ricorrente, propone reclamo per i seguenti motivi;

IN FATTO

1. Sulla ricostruzione in punto di fatto

- Il Dott. Vittorio Vacchi ha prestato servizio militare di leva dal 08.10.1991 sino al 08.01.1993 (per un totale di 15 mesi, periodo nel quale ha svolto anche il ruolo di Ufficiale di complemento (comprensivo anche del corso A.U.C);
- nel ricorso si chiedeva l’accertamento e la correzione del punteggio del Dott. Vacchi sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto da quantificarsi in 7,5 pt. con conseguente aggiornamento/correzione della graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia) dell’Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo;
- Contrariamente a quanto statuito nel provvedimento reclamato si evidenzia che la Legge e la più recente Giurisprudenza sia di merito che di legittimità (anche amministrativa) sono favorevoli alla posizione del Dott. Vacchi e, *ad abundantiam*, anche in ordine alla recente nota ministeriale 87838 del 10/04/2025 (all.B) e al successivo decreto 684 del 15/04/2025 (sopravvenuto rispetto alla presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui sopra) consistente nell’ *“l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’a.s. 2025/2026, relative al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (ex area B – AMMINISTRATIVO, confluita nell’Area degli ASSISTENTI – profilo professionale Assistente amministrativo) di tutte le province della regione Marche”* (all.C). Per detto ultimo motivo, l'esecuzione del provvedimento reclamato arreca al ricorrente grave danno atteso che non gli assicura il corretto riconoscimento del punteggio di 38,27 pt. (30,77 pt. attualmente riconosciuti al ricorrente + i 7,5 pt. che gli



Avv. Paolo Manfredi
 San Benedetto del Tronto (AP)
 Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
 Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
 Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
 p.iva 02280390440

spetterebbero in ragione dell'equiparazione del servizio militare svolto) nella graduatoria ATA 24 mesi (1^a fascia) per le province di Ascoli Piceno e Fermo con pregiudizio economico-giuridico e perdita di opportunità lavorativa.

IN DIRITTO

1. **Fumus boni iuris**. Per quanto riguarda detto primo presupposto, l'orientamento sul quale si fonda il provvedimento di rigetto è stato ampiamente superato; sostanzialmente il ragionamento proposto dal Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro ha seguito il precedente (e superato) orientamento che vedeva la distinzione tra il punteggio da attribuirsi al servizio militare prestato in costanza di lavoro (6 punti per anno) da quello che, invece, non è stato svolto in costanza di lavoro (0.60 pt. per anno) [i rinvii giurisprudenziali effettuati dal giudice monocratico sono risalenti agli anni 2020/2021, datati rispetto all'attuale consolidato orientamento 2022-2025].

Tuttavia, con la Sent. n. **3092** del 12.02.2025, il Tar Lazio (in conformità alla Sent. 3286 del 27.04.2022 dal Consiglio di Stato) ha accertato il diritto, per coloro che risultino iscritti nelle Graduatorie per il personale ATA, ad ottenere un punteggio di n. 6 punti anche per chi abbia svolto il servizio militare non in costanza di contratto.

Infatti, la c.d. “*Tabella di valutazione titoli delle Graduatorie per il personale ATA*” che prevedeva un punteggio diverso a seconda che il servizio militare fosse stato svolto in costanza o non in costanza di lavoro, è stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con conseguente equiparazione del punteggio da attribuire.

Si riporta, pertanto, il corretto ragionamento operato nella Sentenza e n.3286 del 27.04.2022 dal Consiglio di Stato (che richiama la precedente conforme n. 1720 del 10.03.2022), la quale si attaglia perfettamente al caso de quo e sconfessa la motivazione addotta dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento r.g.49/2025:

“La Sezione richiama a sostegno dell'accoglimento del gravame la sentenza n. 1720 del 10 marzo 2022, con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi. In sintesi, l'impianto motivazionale sul quale poggia l'anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi:

- a) **l'indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 ("il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il**



Avv. Paolo Manfredi
 San Benedetto del Tronto (AP)
 Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
 Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
 Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
 p.iva 02280390440

servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"), ...omissis..., ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo;

- b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall'art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell'ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi;
- c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);



*Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440*

d) le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi lato sensu concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza”.

In particolare, l'interpretazione dell'art.2050 del d.lgs. 66/2010 resa nel provvedimento 849/2025 è del tutto errata, illogica e comunque non condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria né del Consiglio di Stato né della Cassazione; infatti, il contenuto delle pagg. da 2 ad 8 del provv. cautelare non può che essere riformato alla luce della corretta interpretazione normativa e giurisprudenziale affermata anche dalla recentissima Cass. n. 8586 del 29.03.2024 “Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali (ragionamento corretto e del tutto opposto a quello contenuto nel decreto qui reclamato¹); una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050

¹ Pagg. 3-4 decreto Trib. AP n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 “Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale

dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro; in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo”.



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche (diversamente da quanto erroneamente interpretato dal Giudice Dott. Iannielli pagg.) se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore”.

Da ultimo, il Consiglio di Stato con la Sent. 2854/2025 del 03.04.2025 (tanto recente che non è stato possibile produrla in sede di ricorso e che si allega al presente atto all.D) ha respinto l'appello proposto



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Ministro *pro tempore*, ponendo a fondamento del suddetto respingimento la seguente motivazione (in accordo alle Sent. nn. **3092** del 12.02.2025 Tar Lazio e 3286 del 27.04.2022 Consiglio di Stato): "Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, ...omissis..., volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al "sacro dovere del cittadino" di provvedere alla "difesa della Patria" (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Deve quindi essere data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica...omissis... il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, ...omissis.... Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione."

Inoltre, le ragioni e motivazioni contenute nella Sent. n. 3286 del 27.04.2022 dal Consiglio di Stato sono state condivise dalla recentissima Sent. 9864 del Consiglio di Stato pubblicata il 09.12.2024; infatti, "...omissis... il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050). Si aggiunge che **l'opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per «la posizione di lavoro del cittadino» apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all'assolvimento degli obblighi di leva militare...** omissis...va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art.



Avv. Paolo Manfredi
 San Benedetto del Tronto (AP)
 Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
 Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
 Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
 p.iva 02280390440

52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Consiglio di Stato ha stabilito che il servizio militare, **sia svolto in costanza di rapporto di impiego che non**, deve essere valutato con il punteggio pieno di 6 punti (per anno oltre la maggiore quantificazione per i periodi inferiori all'anno come previsto dalla legge) per il personale ATA. Per estrema completezza, si precisa che a favore dell'equivalenza di punteggio tra servizio militare/civile in costanza di nomina e servizio non in costanza di nomina si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro in molteplici casi, ossia Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020. In forza del ragionamento operato dal Consiglio di Stato soprariportato, che si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, il corretto punteggio da attribuirsi al Dott. Vacchi (che ha prestato servizio militare di leva per 15 mesi) corrisponde a 7,50 pt. totali così calcolati:

- 6 pt. = per 1 anno di servizio militare (quindi 12 dei 15 mesi totali);
- 0,50 pt. per ogni mese ulteriore di servizio (nel caso di specie sono 3 mesi per un totale di 1,50 pt).

Tanto premesso, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito (**Trib. Roma n. 1603/2025 del 30 gennaio 2025 All. E al presente atto**, Trib. Napoli n. 18094 del 17.03.2025; Trib. AQ n. 544 del 04.03.2025, CdA di Roma n. 2474/2025; Trib. Campobasso n. 417/2025; Trib. Como n. 371/2025) si insiste per la modifica del provvedimento reclamato con conseguente riforma dello stesso e relativa rideterminazione del punteggio da attribuirsi al Dott. Vacchi per il suo corretto posizionamento nella graduatoria ATA I fascia.

Inoltre, per estrema precisione si segnala che oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. del 22.01.2025 è l'“*accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Dott. Vittorio Vacchi sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto pari a 15 mesi da quantificarsi in 7,5 pt. con conseguente aggiornamento/correzione della **graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia)** dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo sulla base dei motivi che seguono*” e non riguarda, invece, la graduatoria di III fascia come erroneamente indicato a pag. 7 del decreto del Trib. AP n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025. Infatti, si tratta di graduatorie distinte che non devono essere confuse in quanto nella c.d. “*prima fascia*” sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- articolo 554 del Decreto legislativo 297 del 1994) mentre nella “*terza fascia*” sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale, logicamente, con differenti ricadute anche per quanto attiene il *periculum in mora*.



Avv. Paolo Manfredi
 San Benedetto del Tronto (AP)
 Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
 Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
 Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
 p.iva 02280390440

2. ***Sul periculum in mora.*** Quanto al *periculum in mora*, si rileva innanzitutto che il ricorrente ha agito in sede cautelare, con ricorso ex art. 700 c.p.c., per vedere immediatamente ripristinato il punteggio che gli spetta e che gli è stato illegittimamente decurtato.

Sul punto giova evidenziare la sussistenza di detto presupposto già in sede di ricorso d'urgenza considerato che dalla documentazione allegata (all.5 al ricorso, qui nuovamente compiegato) si riscontrano direttamente e concretamente i termini di rinnovazione della graduatoria ATA di I fascia, valutazione del tutto omessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro in composizione monocratica, vizio che ha costretto l'esponente a proporre il presente reclamo.

Nella fattispecie, il pericolo per il dott. Vacchi, allo stato, è ulteriormente rafforzato e si configura incontrovertibilmente dall'analisi delle seguenti circostanze:

1. Il giorno **10/04/2025** con nota ministeriale n.**87838** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA **nell'anno scolastico 2024/2025 per la formazione delle graduatorie a.s. 2025/2026.**

Naturalmente, il Dott. Vittorio Vacchi è inserito nella graduatoria personale ATA I fascia già dall'anno precedente (all.5 al ricorso ex art 700 c.p.c.);

Si ribadisce che il concorso per titoli di cui all'oggetto (vds. nota ministeriale n.87838 del 10/04/2025) viene indetto con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico ed è finalizzato alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2025/2026.

2. All'uopo, in esecuzione della nota di cui al capitolo precedente, l'USR MARCHE ha provveduto, ai sensi dell'art 554 del dlgs 297/94, a pubblicare il **decreto 684 del 15/04/2025** (per estrema completezza si rappresenta che il termine per la pubblicazione dei bandi di indizione dei concorsi, da parte dei competenti Uffici Regionali, era fissato per il 17 aprile 2025);
3. Infatti, le funzioni Polis per la presentazione delle istanze per l'aggiornamento (da presentarsi a cura dei candidati inseriti nella graduatoria ATA di I fascia) **saranno aperte dal 28 aprile 2025 al 19 maggio 2025.**

La differenza tra la graduatoria di I (di interesse nel presente procedimento) e III fascia è che nella prima l'aggiornamento avviene **con cadenza annuale** (per la III fascia aggiornamento e inserimento sono biennali o triennali) circostanza che concretizzava il *periculum in mora* già nel procedimento r.g.n. 49/2025 Trib. Ascoli Piceno e che, invece, non è stata affatto valutata.

L'iter prosegue per la formazione delle graduatorie e per le successive assunzioni:

4. Generalmente, **tra maggio e giugno 2025** vengono pubblicate le graduatorie aggiornate con le istanze di cui al capitolo 3 che precede;



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

5. Successivamente, sulla base delle graduatorie formatesi tra maggio e giugno 2025, si passa alla fase delle assunzioni che avvengono in due momenti: **tra luglio e agosto 2025** vengono effettuate le assunzioni a tempo indeterminato mentre **a settembre 2025**, vi saranno le assunzioni a tempo determinato (sempre mediante attingimento alle graduatorie di cui al capitolo 4).

Tanto premesso, il requisito del *periculum* era ed è assolutamente sussistente e provato atteso che l'emissione dell'auspicato e corretto provvedimento potrebbe consentire al reclamante, da un lato, la sua assunzione con contratto a tempo indeterminato all'interno della P.A. e, dall'altro, gli eviterebbe il pregiudizio di essere scavalcato da altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, senza dimenticare i numerosi soggetti che hanno già ottenuto le declaratorie positive e che, pertanto, entreranno/potrebbero entrare in organico (Trib. Roma n. 1603/2025 del 30 gennaio 2025 All. E al presente atto, Trib. Napoli n. 18094 del 17.03.2025; Trib. AQ n. 544 del 04.03.2025, CdA di Roma n. 2474/2025; Trib. Campobasso n. 417/2025; Trib. Como n. 371/2025).

Infatti, è indiscutibile che i tempi di un ricorso ordinario, nella fattispecie che interessa, avrebbero pregiudicato irrimediabilmente la possibilità per il ricorrente di ottenere l'assegnazione del corretto punteggio già a partire dal prossimo anno scolastico; i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo avrebbero determinato il permanere di una situazione antigiusdica, ma avrebbero consentito agli altri collaboratori che precedono in graduatoria, di ricevere gli incarichi che spetterebbero al Dott. Vacchi.

Quindi, altri soggetti collocati in graduatoria, chiamati in preferenza rispetto all'esponente, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Il dott. Vacchi, quindi, rischiando di subire gravi pregiudizi anche dal punto di vista economico ricorreva ex art. 700 c.p.c., all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro affinché la predetta Giustizia pronunciasse il provvedimento in via d'urgenza volto a rideterminare il punteggio per il proprio corretto inserimento in graduatoria; domanda che veniva respinta per “*difetto tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora*”, presupposti che, se vagliati avrebbero certamente condotto all'auspicata corretta statuizione.

Tutto ciò premesso, il Dott. Vittorio Vacchi, c.f. VCCVTR65A15H769Z, nato il 15.01.1965 a San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in Via Laberinto n.30, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, propone

RECLAMO

avverso l'ordinanza cautelare n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 emessa dall'intestato Tribunale in persona del Giudice Dott. Iannielli e comunicata il 08.04.2025

CHIEDE



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno in composizione collegiale, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento n. 849/2025 del 08/04/2025, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di **modificare** ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. la stessa ordinanza e, per gli effetti, accolti i motivi di reclamo, ordinare al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente **24 mesi ATA I fascia** valevole per gli Uffici Scolastici Ambito Territoriale provincia di Ascoli Piceno e Fermo, tenendo conto del servizio militare effettivamente prestato dal medesimo reclamante, e riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50 (e/o, in via graduata, per mero tuziorismo difensivo, di 6 pt.) per il servizio prestato, e comunque, disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dall'esponente per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e, contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittente decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica ex art. 151 c.p.c. e/o via p.e.c., e a tale udienza modificare il provvedimento n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025.

Il tutto con condanna del resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario o, in via subordinata, con compensazione delle stesse.

Voglia altresì autorizzare la notifica ai sensi e per gli effetti art. 151 c.p.c. giusta istanza in calce al presente atto.

In via istruttoria si allegano:

- A. decreto cautelare di rigetto n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025;
- B. nota ministeriale 87838 del 10/04/2025;
- C. bando n. 684 del 15/04/2025;
- D. Sent. Consiglio di Stato n. 2854 del 2025
- E. Sent. Trib. Roma n. 1603 del 30.01.2025 (con correttivo).

Si depositano altresì, unitamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. del 22.01.2025, i documenti ad esso compiegati che di seguito si elencano:

1. diploma Vittorio Vacchi;
2. diploma di laurea;
3. diploma di specializzazione;
4. documenti servizio militare Vacchi;
5. domanda e graduatoria di agosto 2024;
6. attuale contratto di lavoro;
7. bando.



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad Euro 777,00.

San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, 23.04.2025

Avv. Paolo Manfredi



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente reclamo ha per oggetto la richiesta di modifica del provvedimento n. 849/2025 reso nel procedimento r.g.n. 49/2025 Tribunale di Ascoli Piceno sezione lavoro con rettifica del punteggio decurtato al reclamante inserito nella graduatoria permanente 24 mesi, I fascia del personale ATA, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

Ciò implica che gli interessati, inseriti in graduatoria, potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, per l'immissione in ruolo, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi e il rischio per l'odierno ricorrente di vedersi ingiustamente scavalcato a seguito dell'aggiornamento annuale della graduatoria di cui trattasi (che di norma avviene nel periodo Aprile- Maggio). Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nella Graduatoria permanente 24 mesi di I fascia del personale ATA.

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando il ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.



Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di voler autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Marche, dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo e/o del MINISTERO dell'Istruzione e del Merito MIUR, (c.f. 80185250588).

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e contenente istanza cautelare in materia di lavoro esente dal contributo unificato come previsto dal citato Testo Unico.

San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, li 23.04.2025

Avv. Paolo Manfredi

